

**COMUNE DI LIRIO
PROVINCIA DI PAVIA**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°28 Reg.Delib.

N° Reg:Public.

OGGETTO: Modifica del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria (aggiornato ai sensi della L.R. 18/11/2003 n°22 e Regolamento n°6/2004) approvato con deliberazione C.C. n. 30 del 23/11/2007 .

L'anno duemilatredici, addì sei del mese di dicembre alle ore 19,46 , nella Sede Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

<i>Cognome e nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>
1) CAGNONI Alessio	SINDACO	SI
2) BELCREDI Stefano	ASSESSORE	SI
3) STOPPINI Elvira	ASSESSORE	SI
4) REZZANI Davide	ASSESSORE	SI
5) REZZANI Gian Paolo Maria	CONSIGLIERE	SI
6) CASARINI Fabio	CONSIGLIERE	SI
7) GHIA Sara	CONSIGLIERE	NO
8) CAGNONI Sergio	CONSIGLIERE	SI
9) REBASTI Giovanni	CONSIGLIERE	SI
10) FRASCHINI Maurizio	CONSIGLIERE	SI
11) CASARINI Daniele	CONSIGLIERE	NO
12) MAGNANI Elisabetta sara	CONSIGLIERE	NO

Presenti n° 9 Assenti n° 3

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Mariarosaria LANZARO

Il Sig.CAGNONI Alessio (SINDACO) assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO:Modifica del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria (aggiornato ai sensi della L.R. 18/11/2003 n°22 e Regolamento n°6/2004) approvato con deliberazione C.C. n. 30 del 23,11,2007 .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- con deliberazione consiliare n. 21 del 18.05.1992, è stato approvato il Regolamento Comunale di polizia mortuaria;
 - con deliberazione G.C. n. 25 del 18.10.2002, sono state determinate le tariffe per le concessioni cimiteriali attualmente in vigore e così stabilite:
- | | | |
|---|------|------------|
| - CELLETTE OSSARIO | EURO | 260,00; |
| - LOCULI DELLE DUE FILE CENTRALI..... | " | 2.100,00; |
| - LOCULI DELLE DUE FILE SUPERIORI | " | 1.700,00; |
| - LOCULI DELLA FILA INFERIORE | " | 2.000,00; |
| - CAPPELLE GENTILIZIE | " | 21.000,00; |
| - TUMULAZIONI IN TERRA | " | 260,00. |

Precisato che

- per i richiedenti non residenti nel Comune di LIRIO è stata prevista una maggiorazione nella misura del 25%;
- che in data 9.11.2004, è stato pubblicato sul B.U.R.L. 46/2004, in attuazione degli articoli 9, comma 5, e 10, comma 1, della L.R. 18.11.2003, n. 22: "*Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali*", il Regolamento regionale in materia di attività funebri e cimiteriali,

Considerato altresì che, nella seduta del 30.01.2007, la Giunta Regionale ha emanato il provvedimento n. 006971, recante il Regolamento n. 014, avente per oggetto: "Modifiche al Regolamento regionale 09.11.2004, n. 6: Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali";

Visto in proposito anche il D.P.R. 10.09.1990, n. 285: "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria";

Precisato che l'art. 45 del regolamento di polizia mortuaria, attualmente vigente, rinvia all'allegato "A" la determinazione della durata delle concessioni cimiteriali;

Dato atto che dal suddetto allegato emerge quanto segue:

**PARTE II – TARIFFE , DIRITTI, DURATA DELLE CONCESSIONI
(e tabella di corrispondenza dei giorni con altre unità di misura temporali)**

**TARIFFE
CONCESSIONI CIMITERIALI**

-CELLETTE OSSARIO	€ 260,00
-LOCULI DELLE DUE FILE CENTRALI	€ 2.100,00

-LOCULI DELLE DUE FILE SUPERIORI	€ 1.700,00
-LOCULI DELLA FILA INFERIORE	€. 2.000,00
-CAPPELLE GENTILIZIE	€.21.000,00
-TUMULAZIONI IN TERRA	€. 260,00

DI APPLICARE ALLE TARIFFE SUDDETTE,PER I RICHIEDENTI NON RESIDENTI NEL COMUNE DI LIRIO, UNA MAGGIORAZIONE DEL 25%, PER I MOTIVI IN PREMessa INDICATI ,CHIARENDO CHE PER" RICHIEDENTI" SI INTENDE L'UTILIZZAZIONE DELLA CONCESSIONE.

TABELLA DI DURATA DELLA CONCESSIONE

-CAPPELLA GENTILIZIA	ANNI 99
-LOCULI	ANNI 30
-CELLETTEOSSARIO	ANNI 30
- TOMBA DI FAMIGLIA /TOMBA SINGOLA	ANNI 30

RITENUTO DI dover modificare il suddetto allegato A nella parte in cui disciplina la durata delle concessioni cimiteriali, nel modo che segue:

TABELLA DI DURATA DELLA CONCESSIONE

-CAPPELLA GENTILIZIA	ANNI 99
-LOCULI	ANNI 50
-CELLETTE OSSARIO	ANNI 30
- TOMBA DI FAMIGLIA /TOMBA SINGOLA	ANNI 30

Appurata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell'art. 42 del dec. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Esaminati quindi i contenuti del nuovo Regolamento, che in allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Acquisiti i pareri espressi dai responsabili in ordine alle loro competenze, ai sensi dd del combinato disposto di cui agli artt.49 e 147 bis del T.U.E.L. allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di richiamare la premessa quale parte integrante esostanziale della presente deliberazione:
2. di approvare le modifiche all'art. 45 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria e Attività Funebri e Cimiteriali, allegato A, nella parte in cui disciplina la durata delle concessioni cimiteriali, nel modo che segue:

TABELLA DI DURATA DELLA CONCESSIONE

-CAPPELLA GENTILIZIA	ANNI 99
-LOCULI	ANNI 50
-CELLETTEOSSARIO	ANNI 30
-TOMBA DI FAMIGLIA /TOMBA SINGOLA	ANNI 30

3. di trasmettere la presente ai responsabili dei servizi interessati per opportuna conoscenza;
4. di dichiarare con successiva ed unanime votazione favorevole la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere di cui all'art. 134, comma 4, del dec. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

**COMUNE DI LIRIO
PAVIA**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DEL C.C.N° 28 del 6 dicembre 2013

Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ,ai sensi dell'art.49,comma 1,del D.Lgs.vo 18 agosto 2000,n°267,esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della presente deliberazione.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MORTUARIA
(Roberto REBASTI)**

COMUNE DI LIRIO

Provincia di Pavia

**REGOLAMENTO
DI
POLIZIA MORTUARIA
E
ATTIVITÀ FUNEBRI
E
CIMITERIALI**

**SOMMARIO
PARTE PRIMA**

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

***CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI***

Articolo 1

Oggetto del regolamento..... Pag.9

Articolo 2

Competenze..... Pag.9

Articolo 3

Responsabilità..... Pag.9

Articolo 4

Presunzione di legittimazione..... Pag.10

Articolo 5

Servizi gratuiti ed a pagamento..... Pag.10

Articolo 6

Atti a disposizione del pubblico..... Pag.11

CAPO II

FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 7

Deposizione della salma nel feretro..... Pag.11

Articolo 8

Modalità del trasporto e percorso..... Pag.11

Articolo 9

Orario dei trasporti..... Pag.12

Articolo 10

Riti religiosi o civili..... Pag.12

Articolo 11

Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione Pag.12

Articolo 12

Trasporti in luogo diverso dal cimitero..... Pag.13

Articolo 13	
Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali.....	Pag.13
Articolo 14	
Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio.....	Pag.13

**TITOLO II
CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE**

***CAPO I
CIMITERI***

Articolo 15	
Disposizioni generali – Vigilanza.....	Pag.14
Articolo 16	
Reparti speciali nel cimitero.....	Pag.14
Articolo 17	
Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali.....	Pag.14

***.CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE***

Articolo 18	
Disposizioni generali.....	Pag.15
Articolo 19	
Piano regolatore cimiteriale.....	Pag.15

***CAPO III
INUMAZIONE E TUMULAZIONE***

Articolo 20	
Autorizzazione alla inumazione e tumulazione.....	
Pag.16	
Articolo 21	
Inumazione.....	Pag.16
Articolo 22	
Cippo.....	Pag.17
Articolo 23	
Tumulazione.....	Pag.17
Articolo 24	
Deposito provvisorio.....	Pag.18
<i>CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI</i>	
Articolo 25	
Esumazioni ordinarie.....	Pag.18

Articolo 26	
Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie.....	Pag.19
Articolo 27	
Esumazione straordinaria.....	Pag.19
Articolo 28	
Estumulazioni.....	Pag.20
Articolo 29	
Esumazioni ed estumulazioni a pagamento.....	Pag. 20
Articolo 30	
Oggetti da recuperare.....	Pag.21
Articolo 31	
Disponibilità dei materiali.....	Pag. 21
CAPO V	
CREMAZIONE	
Articolo 32	
Urne cinerarie.....	Pag.21
Articolo 33	
Dispersione delle ceneri.....	Pag.22
Articolo 34	
Affidamento dell’urna cineraria.....	Pag.22
Articolo 35	
Autorizzazione alla sepoltura di urne.....	Pag.23
Articolo 36	
Cremazione dopo 10 anni per le salme inumate o dopo 20 anni per le salme tumulate.	Pag.23
CAPO VI	
POLIZIA DEI CIMITERI	
Articolo 37	
Orario.....	Pag.24
Articolo 38	
Disciplina dell’ingresso.....	Pag.24
Articolo 39	
Divieti speciali.....	Pag.24
Articolo 40	
Riti funebri.....	Pag.25
Articolo 41	
Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture.....	Pag.25

Articolo 42	
Fiori e piante ornamentali.....	Pag.25
Articolo 43	
Materiali ornamentali.....	Pag.26

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 44	
Sepulture private.....	Pag.27
Articolo 45	
Durata delle concessioni.....	Pag.27
Articolo 46	
Modalità di concessione.....	Pag.28
Articolo 47	
Uso delle sepolture private.....	Pag. 28
Articolo 48	
Manutenzione, canone periodico, affrancazione.....	Pag.29
Articolo 49	
Costruzione delle opere – Termini.....	Pag.30

CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 50	
Divisione, Subentri.....	Pag.30
Articolo 51	
Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 36.160 giorni (99 anni)	Pag.31
Articolo 52	
Rinuncia a concessione di aree libere.....	Pag.31
Articolo 53	
Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione.....	Pag.31
Articolo 54	
Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 36.160 giorni (novantanovenale) o perpetua.....	Pag.31

CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 55	
-------------	--

Revoca.....	Pag.32
Articolo 56	
Decadenza.....	Pag. 32
Articolo 57	
Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza.....	Pag. 33
Articolo 58	
Estinzione.....	Pag.33

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 59

Accesso al cimitero.....	Pag.34
--------------------------	--------

Articolo 60

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri	
Pag.34	

Articolo 61

Responsabilità.....	Pag.35
---------------------	--------

Articolo 62

Recinzione aree - Materiali di scavo.....	Pag.35
---	--------

Articolo 63

Introduzione e deposito di materiali.....	Pag.35
---	--------

Articolo 64

Orario di lavoro.....	Pag.35
-----------------------	--------

Articolo 65

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti.....	Pag.35
---	--------

Articolo 66

Vigilanza.....	Pag.36
----------------	--------

Articolo 67

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.....	Pag.36
---	--------

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 68

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti.....	Pag.37
---	--------

Articolo 69

Catasto cimiteriale e registrazioni.....	Pag.37
Articolo 70	
Annotazioni in catasto cimiteriale.....	Pag.37
Articolo 71	
Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali.....	Pag.37
Articolo 72	
Schedario dei defunti.....	Pag.38
Articolo 73	
Scadenziario delle concessioni.....	Pag.38
CAPO II	
AREE E SPAZI DI SEPOLTURA PER ANIMALI D’AFFEZIONE	
Art. 74	
Prescrizioni.....	Pag.38
Art. 75	
Sepoltura degli animali d’affezione.....	Pag.38
Art. 76	
Autorizzazioni.....	Pag.38
CAPO III	
NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI	
Articolo 77	
Efficacia delle disposizioni del regolamento.....	Pag. 39
Articolo 78	
Responsabile del servizio di polizia mortuaria.....	Pag. 39
Articolo 79	
Condizione di convivenza.....	Pag. 39
Articolo 80	
Concessioni pregresse.....	Pag. 39
Articolo 81	
Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio... Pag. 39	
Articolo 82	
Atti e cautele per i gestori di cimiteri comunali diversi dal comune.....	Pag. 40
Articolo 83	
Sanzioni.....	Pag. 40
ALLEGATO “A”	
PARTE I - DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER I SERVIZI FUNERARI E CIMITERIALI	

PARTE II - TARIFFE , DIRITTI, DURATA DELLE CONCESSIONI
(e tabella di corrispondenza dei giorni con altre unità di misura temporali)

PARTE III - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge regionale 18 novembre 2003, n. 22 e successive integrazioni e modificazioni

Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6

D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285

PARTE PRIMA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1.- Il presente regolamento è redatto in osservanza delle disposizioni di cui alla Costituzione, al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., al libro terzo titolo I capo II codice civile, al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché alla legge regionale 18.11.2003, n. 22 e succ. modif. ed integr. ed al regolamento regionale 09.11.2004, n.6.

2.- Ha per oggetto, per quanto rientrante nella potestà regolamentare comunale, il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria ed alle attività funebri e cimiteriali. A titolo esemplificativo: trasporti funebri; costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, dei locali ed impianti annessi e pertinenti; concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché vigilanza sulla costruzione di sepolcri privati; cremazione e, in genere, tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2

Competenze

1.- Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale o dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e dell'articolo 4 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche. Con deliberazione del consiglio comunale, tali funzioni potranno essere assegnate ad una delle forme associative previste dagli artt. 30, 31, 32, 33 e 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2.- I servizi inerenti la polizia mortuaria e le attività funebri e cimiteriali vengono effettuati in conformità del titolo V della parte I decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente azienda unità sanitaria locale, sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazione vigente.

3.- Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria, di attività funebri e cimiteriali sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'articolo 48, comma 3, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche.

4. – Svolge le funzioni di Responsabile di Polizia Mortuaria l'Istruttore Amministrativo.

Articolo 3

Responsabilità

1.- Il comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti da chiunque commessi nel cimitero, o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

9

2.- Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

3.- Per i rapporti tra il comune ed i terzi, si fa rinvio all'articolo 4.

Articolo 4

Presunzione di legittimazione

1.- Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, imbalsamazioni o altri trattamenti, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci od altri simboli (lapidi, busti, ecc.) o la costruzione di manufatti comunque denominati (tombini, edicole, monumenti, ecc...), s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il comune.

2.-Eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il comune.

3.- L'amministrazione comunale si limiterà, in occasione di vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

4.- Tutte le eventuali spese derivanti o connesse alle controversie tra privati, sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con propria sentenza.

Articolo 5

Servizi gratuiti ed a pagamento

1.- Sono definiti servizi indispensabili e di interesse pubblico:

- a) la cremazione dei cadaveri di persone indigenti, in vita residenti nel comune;
- b) l'inumazione, intesa come processo includente la sepoltura, l'apposizione del cippo identificativo, la manutenzione della fossa fino all'esumazione ordinaria compresa, per le salme di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano stati residenti nel comune al momento del decesso;
- c) l'esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario decennale di rotazione per i resti mortali di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano state residenti nel comune al momento del decesso;
- d) la deposizione delle ossa in ossario comune nel caso delle esumazioni effettuate ai sensi della lettera precedente;
- e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune.

2.- I servizi di cui al comma 1°, sono resi in forma totalmente gratuita alle persone o ai nuclei familiari per i quali il servizio sociale del Comune abbia riconosciuto lo stato di indigenza, secondo quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, dalle leggi regionali ad essa conseguenti, dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (che definisce i casi cui spetta il cosiddetto "assegno di povertà") e successive modificazioni ed integrazioni. In tutti gli altri casi saranno applicate le disposizioni del regolamento comunale per l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate.

3.- La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 72 ore dal decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto

ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro 60 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

4.- Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge, il convivente e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

5.- Tutti gli altri servizi potranno essere sottoposti al pagamento di diritti qualora in futuro fossero

ai sensi dell'art.42, comma 2 , lettera f) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. La modifica della disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi, nonché la misura delle tariffe e dei diritti stessi, non comportano modifica del presente regolamento e potranno, pertanto, essere oggetto di deliberazione da parte della Giunta Comunale.

6.- Il trasporto funebre, qualora esercitato dal Comune, costituisce servizio pubblico a pagamento anche quando sussistano le condizioni di gratuità di cui al comma 1, lettere a), b) e c);

7.- Il comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti adottati ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera g), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'amministrazione comunale ed i mezzi di copertura.

8.- Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.

9.- Eventuali servizi comunali che venissero utilizzati da altri comuni sono soggetti al pagamento delle tariffe di cui ai commi precedenti, salva la possibilità di stipula di convenzioni con i comuni interessati.

Articolo 6

Atti a disposizione del pubblico

1.- Presso gli uffici comunali si trova, a disposizione di chiunque possa averne interesse, su supporto cartaceo o informatico, copia del presente regolamento, nonché una planimetria aggiornata del Cimitero e delle sepolture, con l'indicazione dei posti già assegnati o ancora disponibili.

2.- Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nel cimitero gli orari di apertura e chiusura.

CAPO II

FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 7

Deposizione della salma nel feretro

1.- Nessuna salma può essere trasportata, salvo quanto previsto dall'articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e quindi sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali.

2.- La vestizione della salma e il suo collocamento del feretro è effettuata a cura dei familiari o loro incaricati o, se la salma si trovi in ospedale, casa di cura o di riposo, residenza sanitaria assistenziale, deposito di osservazione od altro luogo istituzionalmente preposto all'accoglimento dei cadaveri, a cura del personale del soggetto titolare della struttura. Possono essere consentite a terzi le prestazioni di conservazione temporanea della salma o altri trattamenti conservativi, inclusa l'imbalsamazione, limitatamente al tempo strettamente necessario per la loro esecuzione e previa verifica delle autorizzazioni ed abilitazioni caso per caso prescritte.

Articolo 8

Modalità del trasporto e percorso

1.- I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco, con particolare riguardo a:

- a) orari di svolgimento dei servizi;
- b) orari di arrivo ai cimiteri;
- c) giorni di sospensione dell'attività funebre;
- d) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;
- e) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;
- f) luoghi per la sosta di autofunebri in transito.

2.- Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa, luogo di culto comunque denominato od al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3.- Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può effettuarsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del comune.

4.- Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

5.- Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile del servizio di polizia locale provvederà ad adottare gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Articolo 9

Orario dei trasporti

1.- I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal sindaco. Con lo stesso provvedimento, il sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento, nonché i percorsi consentiti.

2.- Del contenuto delle ordinanze o delle disposizioni emesse ai sensi del comma precedente sarà reso edotto il personale comunale addetto al servizio cimiteriale, oltre ad ogni altro soggetto incaricato del trasporto funebre, della gestione delle sepolture nel cimitero ed all'azienda sanitaria locale, ove necessario.

Articolo 10

Riti religiosi o civili

1.- I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e relativo regolamento di esecuzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

2.- Per l'effettuazione di riti diversi da quelli del comma precedente, trova applicazione il presente regolamento e le disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

3.- La salma può sostare in chiesa o luogo di culto comunque denominato o luogo di effettuazione dei riti richiesti, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 11

Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione

1.- Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal comune ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2.- L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del cimitero di sepoltura.

3.- All'autorizzazione è successivamente allegata l'attestazione relativa alla verifica del feretro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

4.- Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

E' tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero od, eventualmente, per altro comune.

Articolo 12

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1.- Il trasporto di salme nell'ambito del comune, anche in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal comune a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 13

Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali

1.- Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal comune.

2.- Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, quali applicabili a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi.

3.- Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4.- Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. E' ammesso l'impiego di contenitori in altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti.

5.- Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, e riportante i dati identificativi del defunto.

Articolo 14

Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

1.- Le rimesse delle autofunebri, ove esistenti, devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del comune, in conformità alle norme regolamentari comunali, e devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.

2.- L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria, salva la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi.

3.- Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale, se esistente, o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del responsabile del servizio di polizia locale ed avente le caratteristiche di cui al presente articolo. Per il servizio è dovuto il corrispettivo eventualmente fissato in tariffa.

TITOLO II

CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

CAPO I

CIMITERI

Articolo 15

Disposizioni generali – Vigilanza

1.- E' vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'articolo 341 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., nonché agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2.- L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., o della forma associativa prescelta.

3.- Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del titolo V della parte Prima decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

4.- Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale autorizzato.

5.- Competono esclusivamente al comune, al soggetto gestore del cimitero ove esistente, o ad altro soggetto appositamente incaricato dal comune, le operazioni cimiteriali di esumazione, estumulazione e tutte le funzioni ad essi riservate dalla legge.

Articolo 16

Reparti speciali nel cimitero

1.- Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, previa espressa individuazione da effettuarsi con apposito provvedimento (piano regolatore cimiteriale o altro), destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2.- Le maggiori spese derivanti dalle opere necessarie per tali reparti o dall'eventuale maggiore durata delle sepolture rispetto a quelle deliberate dal comune, sono interamente a carico dei soggetti o delle comunità richiedenti, per tutta la durata delle relative concessioni, ivi inclusi gli oneri di ripristino o di mantenimento successivamente alla scadenza.

3.- Si dà atto che gli arti anatomici, di norma, vengono cremati a cura ed onere dell'azienda sanitaria locale, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero od inumazione o tumulazione in sepoltura privata, previa corresponsione di quanto previsto in tariffa.

4.- In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate in via generale dal piano regolatore cimiteriale adottato dal consiglio comunale nel quadro delle competenze di cui all'articolo 42, comma 2, lettera e) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

Articolo 17

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1.- Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del comune oppure che, ovunque decedute, avevano, al momento della morte, la propria residenza nel comune.

2.- Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che, al momento del decesso, risultino concessionarie o titolari per la riserva di cui all'articolo 93

decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia o per collettività.

3.- Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

4.- Sono, altresì, ricevute le parti anatomiche riconoscibili di cui all'articolo 3 decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, nonché i prodotti abortivi, i feti ed i prodotti del concepimento così come definiti dal Regolamento regionale n. 6/2004, modificato con delibera del consiglio regionale n. 006971 del 30.01.2007.

5.- Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'articolo 16, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione, possono provvedere il coniuge, il convivente od i discendenti o, in mancanza di discendenti, gli eredi.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 18

Disposizioni generali

1.- Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

2.- Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di

10 anni di età, sono determinate in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

3.- Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture a sistema di inumazione, il cimitero può disporre, per la superficie eccedente, di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

4.- Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo articolo 19.

5.- In attesa di approvazione del piano regolatore cimiteriale, il sindaco, con propria ordinanza, adotta le norme di edilizia cimiteriale concernenti i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai diversi sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 19

Piano regolatore cimiteriale

1.- Il consiglio comunale adotta un piano regolatore cimiteriale, ai sensi del capo X decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, tenendo conto della normativa regionale in materia (L.R. 18.11.2003, n. 22 e Regolamento 12.11.2004, n. 6, modif. con delibera di C.R. n. 006971 del 10.01.2007.

2.- Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'azienda sanitaria locale e dell'ARPA. Trova qui applicazione l'articolo 139 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

3.- Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie ossario o cinerarie, in rapporto anche alla

durata delle concessioni;

- c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) degli oneri derivanti dalle scelte di programmazione cimiteriale sia in sede di attuazione che in sede di costi finali, nonché delle prospettive di entrate ed uscite valutabili sulla base della proposta di piano regolatore cimiteriale;
- g) delle zone eventualmente soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro;
- h) ogni altro elemento utile e necessario per la programmazione, con la finalità di assicurare il fabbisogno cimiteriale.

4.- Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione;
- b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
- c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- d) tumulazioni individuali (loculi);
- e) aree destinate alla dispersione delle ceneri;
- f) cellette ossario/nicchie cinerarie;
- g) ossario/cinerario comune;

5.- La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Ove necessario, la planimetria è accompagnata con tavole di dettaglio, in scala adeguata.

6.- L'ossario comune potrà essere utilizzato anche come cinerario comune.

7 Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, stabilendo le dimensioni massime per ciascuna tipologia di sepolcro, costituenti le norme tecniche di edilizia cimiteriale.

8.- Almeno ogni 3.653 giorni (vale a dire ogni 10 anni) il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adotta per il primo impianto.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 20

Autorizzazione alla inumazione e tumulazione

1.- L'autorizzazione per l'inumazione o la tumulazione di cadaveri e nati morti è rilasciata secondo la normativa nazionale vigente.

2.- Al fine della autorizzazione per l'inumazione o la tumulazione di prodotti abortivi, feti, prodotti del concepimento e nel caso di cadaveri portatori di radioattività si seguono le norme dettate dal Regolamento regionale n. 6/2004, come modificato dalla delibera di Consiglio Regionale n. 006971 del 30.01.2007.

Articolo 21

Inumazione

1.- Le sepolture per inumazione si distinguono in ordinarie e private:

- a) sono ordinarie le sepolture della durata di 3.653 giorni (10 anni), computati dal giorno del seppellimento,

assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata,

- b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 3.653 giorni (10 anni) od aventi altre caratteristiche di differenziazione rispetto a quelle della lettera precedente, effettuate in aree in concessione.

2.- Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui all'articolo 75 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 o delle norme di legge e regolamento regionali. Per ridurre l'incidenza delle salme inconsunte dovrà inoltre essere previsto che sul fondo della cassa di legno, al di sotto della imbottitura, oppure in occasione delle operazioni di inumazione, vengano realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, anche con l'utilizzo di apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.

Articolo 22

Cippo

1.- Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 2, da un cippo, fornito e messo in opera dal comune o dal gestore del cimitero, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. - A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal comune l'installazione, in sostituzione del cippo ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, di un copritomba di superficie complessiva non superiore a quella della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 150 dal piano di campagna, ed il conseguente mantenimento della sepoltura per tutto il periodo di rotazione e, comunque, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal responsabile del servizio di polizia mortuaria in relazione al carattere del cimitero ed in conformità ai criteri generali stabiliti dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua entrata in vigore, con ordinanza del sindaco

3.- Nel caso di cui al comma 2, l'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

4.- In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune, od il soggetto gestore del cimitero, provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, con diritto di ripetizione delle somme anticipate nei confronti delle persone tenutevi.

Articolo 23

Tumulazione

1.- Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti mortali od ossa o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dai concessionari di aree o, anche, dal comune, in cui siano conservati le spoglie mortali in feretri, cassette o urne, per un periodo di tempo determinato o, se sorte prima del 10 febbraio 1976, per durata indeterminata, ove risulti espressamente dal regolare atto di concessione a suo tempo stipulato.

2.- Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

3.- A far tempo dall'efficacia del presente regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:

lunghezza: m. 2,25,
altezza: m. 0,70 e
larghezza: m. 0,75.

A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76 commi 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

4.- Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui agli articoli 30 e 31 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, mentre per le modalità di tumulazione e per le caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli articoli 76 o 77 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 o, per entrambe, le norme di legge e regolamento regionali. Per ridurre l'incidenza delle salme inconsunte e degli scoppi delle bare di zinco, oltre all'impiego di appositi strumenti debitamente approvati, dovranno inoltre sul fondo della cassa di zinco interna, al di sotto della imbottitura, essere realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, anche con l'utilizzo di apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.

Articolo 24

Deposito provvisorio

1.- A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, eccezionalmente il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo che sia nella piena ed illimitata disponibilità del comune o del gestore del cimitero, previo pagamento del canone stabilito nell'allegato "A", relativamente ai casi di cui alle lettere a) e b) del successivo comma.

2.- La conservazione in deposito provvisorio è ammessa limitatamente ai seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolcri privati;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del comune, con progetto esecutivo già approvato e finanziato (gratuito)

3.- La durata del deposito provvisorio è fissata fino ad un massimo di 1.827 giorni (5 anni).

4.- Il canone di utilizzo è calcolato in periodi di 90 giorni, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione e le frazioni di periodi di 90 giorni sono computate come periodo intero, così come previsto dall'allegato "A".

5.- Il canone di utilizzo non può essere in alcun modo computato come anticipazione di una concessione.

6.- Le salme tumulate in concessione provvisoria devono essere estumulate e collocate nella tumulazione definitiva entro 30 giorni dal venire meno delle condizioni del comma 2.

7.- Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, il comune od il soggetto gestore del cimitero, previa diffida, provvede a inumare la salma in campo comune, fermo restando l'obbligo di corrispondere le relative tariffe applicabili alle operazioni, nonché all'inumazione e conseguente mantenimento della sepoltura per il periodo di rotazione decennale.

8.- Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e, in ogni caso, previo pagamento delle tariffe previste per le operazioni e prestazioni richieste.

9.- E' consentita, alle medesime condizioni e modalità, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 25

Esumazioni ordinarie

1.- Nei cimiteri, il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285. Sono parificate ad inumazioni ed esumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura, a seguito di constatata non mineralizzazione dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del sindaco.

2.- Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di norma, è preferibile abbiano luogo dal mese di febbraio a quello di novembre, [escludendo luglio e agosto].

3.- Spetta all'incaricato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, stabilire se un cadavere si o meno mineralizzato (scheletrizzato) al momento della esumazione, eventualmente acquisendo un parere in linea di massima del responsabile del competente servizio dell'azienda sanitaria locale.

4.- In caso di reinumazione dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, è d'obbligo il trattamento di tali esiti con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di mineralizzazione (scheletrizzazione), sia con l'aggiunta diretta sul resto mortale, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali

5.- Trova, comunque, piena applicazione il successivo articolo 36.

Articolo 26

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1.- Compete al responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali da effettuare nel territorio del comune. Compete al responsabile del servizio cimiteriale del comune o del soggetto gestore del cimitero, ove distinto dal comune, la compilazione del registro di cui agli articoli 52 e 53 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, avvalendosi anche di sistemi informatici, tenendosi conto del punto 12 della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993.

2.- Annualmente, il responsabile del servizio cimiteriale del comune o del soggetto gestore del cimitero, ove distinto dal comune, cura la stesura di tabulati od elenchi, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali deve essere eseguita l'esumazione ordinaria per l'anno in corso e per quello successivo, ai fini dell'articolo 6.

3.- L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo è oggetto di comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Articolo 27

Esumazione straordinaria

1.- L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria oppure, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del comune, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2.- Salvo che per le esumazioni straordinarie disposte dall'autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

3.- Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare se la malattia causa di morte sia compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della sanità.

4.- Quando sia accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusa, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno 731 giorni (2 anni) dalla morte e che il dirigente del competente servizio dell'azienda sanitaria locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5.- Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite, anche in deroga da quanto previsto dal comma precedente e con le cautele e prescrizioni dettate, caso per caso, dal competente organo dell'azienda sanitaria locale, alla presenza del dirigente del competente servizio dell'azienda sanitaria locale o di personale da lui dipendente ed appositamente delegato, a meno che l'azienda sanitaria locale non abbia provveduto a definire in via preventiva e generalizzata le cautele da adottare in relazione alle specifiche situazioni prevedibili. In tal e ultimo caso è sufficiente la presenza del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

6.- Alle operazioni di esumazione straordinaria disposte dall'autorità giudiziaria si applicano i normali diritti previsti dall'allegato "A", da corrispondersi anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.

Articolo 28

Estumulazioni

1.- Le estumulazioni di feretri si suddividono in estumulazioni alla scadenza della concessione o estumulazioni prima della scadenza della concessione.

2.- Sono estumulazioni alla scadenza della concessione, o ad esse equiparate, quelle eseguite, indipendentemente dalla durata della concessione, purché dopo una permanenza in tumulo di almeno 7.305 giorni (20 anni) od allo scadere della concessione a tempo determinato inferiore a 36.160 giorni (99 anni) o, nelle concessioni a tempo determinato di durata pari o superiore a tale durata od a tempo indeterminato, dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 7.305 giorni (20 anni); sono prima della scadenza della concessione tutte le altre.

3.- Le estumulazioni prima della scadenza della concessione sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore a 7.305 giorni (20 anni);
- su ordine dell'autorità giudiziaria.

4.- Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile del servizio cimiteriale del comune o il soggetto gestore del cimitero, ove distinto dal comune, cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto nel cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e rimarrà esposto per tutto l'anno successivo.

5.- I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

6.- I resti mortali individuati secondo quanto previsto dal successivo articolo 29, che si rinvenivano possono eventualmente essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto; in difetto di domanda al momento della scadenza delle concessioni a tempo determinato, i resti mortali sono collocati in ossario comune o sottoposti a cremazione, a termini dell'articolo 3, lett. g) legge 30 marzo 2001, n. 130.

7.- Se il cadavere estumulato non sia in condizioni di completa mineralizzazione (scheletrizzazione) e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. In tal caso, è d'obbligo il trattamento di tali resti mortali anche con particolari sostanze biodegradanti, favorevoli la ripresa dei processi di mineralizzazione (scheletrizzazione), sia con l'aggiunta diretta sui resti mortali, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.

8.- Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del sindaco, tenuto conto dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

9.- A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e, ove necessario, rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 731 giorni (2 anni) dalla precedente.

10.- Le estumulazioni alla scadenza della concessione, come sopra definite, sono regolate dal sindaco con propria ordinanza.

Articolo 29

Esumazioni ed estumulazioni a pagamento

1.- Le esumazioni e le estumulazioni sono eseguite previo il pagamento dei diritti di cui all'allegato "A". Per il pagamento di quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applicano i diritti previsti dall'allegato "A", da corrispondersi anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.

2.- Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune o, preferibilmente, avviate alla calcinazione (anche collettiva), salvo che prima delle

relative operazioni non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata a tumulazione già in concessione.

3.- Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti nel loculetto/ossario o in tumulazione privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al previo pagamento dei diritti previsti.

4.- Per le esumazioni ordinarie con collocamento dei resti in ossario comune delle salme di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, l'onere è assunto dal Comune. Trovano applicazione, per quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 5.

Articolo 30

Oggetti da recuperare

1.- Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di polizia mortuaria al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, entro il giorno precedente all'esecuzione dei lavori di esumazione o estumulazione.

2.- Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.

3.- Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 365 giorni (1 anno).

4.- Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

5.- Trovano qui applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 927 a 932 e seguenti codice civile, fermo restando che il comune è in ogni caso considerato ritrovatore.

Articolo 31

Disponibilità dei materiali

1.- I materiali e le opere installate sulle sepolture, siano esse normali inumazioni o sepolcri privati (tomba di famiglia e tomba singola) alla scadenza delle concessioni per le quali non sia stato effettuato il rinnovo passano in proprietà del comune che può impiegare i materiali e le opere o le somme ricavate dalla loro alienazione, in opere di miglioramento generale dei cimiteri. Le aree ed i relativi manufatti possono essere nuovamente concesse.

2.- Su richiesta degli aventi diritto, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado in qualsiasi linea, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

3.- Le croci e altri simboli religiosi, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

4.- Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

5.- Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune all'interno del cimitero o all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V

CREMAZIONE

Articolo 32

Urne cinerarie

1.- Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente e debitamente sigillata.

2.- Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3.- A richiesta degli interessati e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, sulla base di concessione e previo pagamento dei diritti stabiliti, l'urna è collocata nel cimitero in apposito loculetto ossario/cinerario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata a tumulazione od in sepoltura ad inumazione o con l'affidamento ai familiari. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei loculetti.

4.- Se vi sia affidamento ai familiari, l'autorizzazione indicherà il luogo in cui i familiari intendono conservare l'urna; nel caso di successivo mutamento, dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione al trasporto e la sua autorizzazione indicherà il luogo di successiva conservazione. L'affidamento a familiare diverso da quello titolare dell'autorizzazione, richiede una nuova autorizzazione.

5.- Ogni variazione concernente le ceneri o l'urna in cui siano conservate è annotata nei registri di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

6.- Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel ossario/cinerario comune o nell'area a ciò destinata denominata "Giardino delle Rimembranze".

Articolo 33

Dispersione delle ceneri

1.- La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, è autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate, dall'ufficiale di stato civile del comune in cui si trova il cimitero

2.- La dispersione delle ceneri, secondo la volontà del defunto, è ammessa all'interno del cimitero nell'area a ciò destinata dal piano regolatore cimiteriale o individuata da apposita ordinanza del sindaco e definita "Giardino delle Rimembranze".

2.- Al di fuori dei cimiteri la dispersione delle ceneri può avvenire all'aperto in natura od in aree private, in quest'ultimo caso con il consenso scritto del proprietario dell'area, fermo restando, in ogni caso, che non può avvenire nei centri abitati, quali individuati dall'articolo 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3.- La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
- b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri verranno disperse.

4.- Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra i consentiti, dal coniuge o convivente o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario

comune o nel “Giardino delle Rimembranze”.

5.- La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti.

6.- La dispersione delle ceneri ai sensi dei commi precedenti è effettuata dal coniuge o convivente, da altro familiare, dall'esecutore testamentario individuati in conformità alla volontà espressa dal defunto ed in mancanza da accordo tra di loro oppure, in difetto, da personale autorizzato dal comune. Per le ceneri di persone che furono, in vita, iscritte ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri, la dispersione può essere eseguita dal legale rappresentante di tale associazione o da suo incaricato.

Articolo 34

Affidamento dell'urna cineraria

22

1.- Nei casi di affidamento dell'urna cineraria a familiari, la relativa autorizzazione, ogni altra registrazione ed attività amministrativa connessa, nonché la vigilanza sull'affidamento compete al comune di residenza della persona affidataria, purché si tratti di comune della regione.

2.- Nel caso di residenza in comune diverso da quello di decesso, l'urna è previamente trasferita nel comune di residenza dell'affidatario, secondo le modalità di trasporto delle urne cinerarie.

3.- In caso di rinuncia all'affidamento dell'urna cineraria, essa è conferita al cimitero del comune di residenza dell'affidatario rinunciante, salvo che non risulti da atto scritto conforme alla volontà del defunto l'accoglimento nel cimitero del comune di decesso o del comune di residenza in vita del defunto.

4.- Di norma le indicazioni del presente articolo non si applicano nel caso di affidatari residenti in comune di altra regione, salvo che venga provato documentalmente che in essa non sia vigente normativa regionale che renda ammissibile l'affidamento delle urne ai familiari, in termini analoghi e, comunque, con prevalenza della normativa vigente nel luogo di residenza dell'affidatario.

5.- La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa dal defunto.

6.- In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero, finché non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

7.- I soggetti di cui al comma 1 presentano al comune, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento familiare, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- c) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'amministrazione comunale;
- d) l'obbligazione per l'affidatario di informare l'amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto dell'urna nel nuovo luogo di conservazione;
- e) la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- g) la conoscenza della possibilità di seppellimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;

h) la insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

8.- Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al comune da parte del familiare della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo della autorizzazione al trasporto dell'urna.

9.- Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero per provvedere alla loro sepoltura.

10.- L'affidamento di urna cineraria ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Articolo 35

Autorizzazione alla sepoltura di urne

23

1.- La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dal comune ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

Articolo 36

Cremazione dopo 10 anni per le salme inumate o dopo 20 anni per le salme tumulate

1.- Le salme, decorsi 10 anni dall'inumazione o 20 anni dalla tumulazione, possono essere cremate sulla base di autorizzazione rilasciata previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

2.- Ove vi sia irreperibilità dei familiari di cui al comma precedente, l'autorizzazione è rilasciata dopo trenta giorni dalla compiuta pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso per la durata di 30 giorni consecutivi. Tale avviso è altresì oggetto delle forme di pubblicità di cui all'articolo 6.

3.- A questo fine, il responsabile dei servizi di polizia mortuaria provvederà a fornire tutte le indicazioni necessarie per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 1, anche effettuando diligenti ed attente indagini o ricerche attraverso pubblici registri od altre fonti documentali idonee ad individuare i soggetti stessi, considerandosi accertata l'irreperibilità quando tali indagini o ricerche abbiano dato esito negativo, il cui procedimento è attestato dallo stesso responsabile. La pubblicazione di cui al comma 2 può avvenire solo successivamente a tale attestazione. Compete al responsabile dei servizi di polizia mortuaria acquisire il consenso scritto dei soggetti del comma 1, senza che sia necessario altra formalità.

4.- Le ossa umane possono essere cremate quando sia stato acquisito l'assenso dei soggetti di cui al comma 1.

CAPO VI

POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 37

Orario

1.- I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal sindaco, ai sensi dell'articolo 50, comma 7 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

2.- L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3.- La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, se distinto dal comune, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Articolo 38

Disciplina dell'ingresso

1.- Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

2.- E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salve le persone cieche;
- b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
- c) alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'assunzione di sostanze, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e) **ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.**

Articolo 39

Divieti speciali

1.- Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, ove distinto dal comune. Per cortei ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
- o) qualsiasi attività commerciale non espressamente autorizzata;
- p) qualsiasi forma pubblicitaria fissa.

2.- I divieti predetti si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

3.- Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria, da parte del personale addetto alla vigilanza.

Articolo 40

Riti funebri

1.- Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2.- Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile dei servizi di polizia mortuaria ed al gestore del cimitero, ove distinto dal comune.

Articolo 41

Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture

1.- Ogni iscrizione, comunemente denominata anche epigrafe, deve essere approvata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

2.- Le epigrafi devono essere redatte in lingua italiana, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

3.- Le modifiche di iscrizioni o delle epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

4.- Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

5.- Sorgendo eventuali controversie fra gli aventi diritto o, comunque, fra più persone, trova applicazione l'articolo 4.

6.- Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero e simili.

7.- Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che si tratti di essenze vegetali che al loro massimo sviluppo, in relazione alla specifica essenza vegetale impiegata, non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui e abbiano radicamento non eccedente un raggio di 50 centimetri. In tali casi, gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione, cura e pulizia. Trova applicazione l'articolo seguente.

Articolo 42

Fiori e piante ornamentali

1.- Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha impiantati o deposti.

2.- Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile del servizio di polizia mortuaria li fa togliere o sradicare e provvede per la loro distruzione.

3.- Il relativo onere è integralmente a carico di chi li ha impiantati o deposti e, nelle sepolture private, il concessionario è solidalmente responsabile. In difetto di pacifico assolvimento, il comune può procedere alla riscossione coattiva.

4.- Nel cimitero ha luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 43

Materiali ornamentali

1.- Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2.- Il responsabile del servizio di polizia mortuaria od il gestore del cimitero, ove distinto dal comune, provvederà al ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3.- I provvedimenti di cui al presente articolo vengono adottati d'ufficio, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un periodo di 30 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4.- Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta, gli stessi criteri stabiliti all'articolo 31, in quanto applicabili.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 44

Sepulture private

1.- Per le sepulture private è concesso, se previsto dal piano regolatore cimiteriale di cui all'articolo 15 e seguenti e nei limiti stabiliti dallo stesso, l'uso di aree e di manufatti anche costruiti dal comune.

2.- Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepulture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

3.- Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

4.- Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal comune riguardano :

- a) sepulture individuali (loculi, posti individuali, loculetti , nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
- b) sepulture per famiglie e collettività (cappella gentilizia, tomba di famiglia, tomba singola).

5.- Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

6.-Alle sepulture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

7.- La concessione è regolata da apposito contratto ed è stipulata ai sensi dell'articolo 107, comma 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, cui compete l'istruttoria dell'atto.

8.- Il diritto d'uso di una sepultura consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà

del comune, fermo restando quanto previsto dall'articolo 824, comma 2, codice civile.

9.- Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/le persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante *pro tempore*, i/le concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

10.- E' ammesso che l'atto di concessione possa venire concluso mediante moduli o formulari, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile.

11.- Per le collettività di appartenenti a minoranze linguistiche o di appartenenti a religioni specifiche, trova applicazione la possibilità di concessione, pur sempre a titolo oneroso, ma secondo un canone annuo, riscuotibile anche in unica soluzione, concernente l'uso e la gestione del cimitero, nonché per il recupero delle spese generali cimiteriali, di apposita area individuata nel piano regolatore cimiteriale, secondo tariffa di volta in volta stabilita dalla giunta comunale, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.

Articolo 45

Durata delle concessioni

1.- Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2.- La durata massima delle concessioni è fissata entro i termini previsti dalla normativa statale e regionale in materia.

Nel tariffario Allegato "A" al presente Regolamento viene individuata, per ciascuna tipologia di sepoltura, la relativa durata della concessione.

3.- A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo, dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma 6.

4.- Nell'atto di concessione viene indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile dal comune, nonché, in ogni caso, la data di scadenza.

5.- All'atto dell'assegnazione di posto salma individuale, gli interessati potranno richiedere la combinazione di una concessione temporanea per una durata minima di 365 giorni (1 anno), con l'impegno, allo scadere di tale termine, di procedere alla cremazione dei resti o al prolungamento della concessione per la durata fissata – per quel tipo di sepoltura - nell'allegato "A", salvo il pagamento di quanto stabilito in tariffa.

6.- E' consentito il prolungamento di concessione per un periodo pari a quello occorrente, unitamente ai residui, a raggiungere i 731 giorni (2 anni) di tumulazione.

7.- Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione. In tutti i casi di prolungamento di concessione, è dovuto il canone stabilito in tariffa.

Articolo 46

Modalità di concessione

1.- La sepoltura individuale privata può essere concessa solo in presenza:

- della salma o ceneri per i loculi e le sepolture individuali;
- dei resti o ceneri per gli ossarietti/cinerari.

2.- L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

3.- La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al comune, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4.- La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 65 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado oppure, indipendentemente dall'età, sia coniuge superstite del defunto, o ne sia parente di primo grado.

5.- La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni tempo secondo la disponibilità ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

6.- Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto esecutivo di ampliamento cimiteriale o di costruzione *ex-novo* di cimitero, è data facoltà al comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

Articolo 47

Uso delle sepolture private

1.- Salvo quanto già previsto dagli articoli 44 e 45, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato – esclusivamente – alla persona del concessionario e alle persone appartenenti alla sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2.- Ai fini dell'applicazione sia del comma 1 che del comma 2 dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, estesa agli affini, fino al 6° grado.

3.- Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4.- Per i collaterali e gli affini, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita istanza da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, rilascia il nulla osta. All'istanza si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif.

5.- I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 4. Lo stato di convivenza è provato anche con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif., sperando comunque, e prima dell'adozione di ogni provvedimento, gli accertamenti ed i controlli di cui agli articoli 43 e 71 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif.

6.- L'eventuale condizione di particolare benemerenzia nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif. od istanza avente la forma di cui agli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif. del titolare

della concessione depositata presso il servizio di polizia mortuaria almeno 1.096 giorni (3 anni) prima del decesso della persona per la quale è richiesta la sepoltura, la quale potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione e, laddove la capienza residua sia insufficiente a garantire la futura collocazione dei feretri di tutte le salme, di tutti gli aventi diritto alla sepoltura nel sepolcro.

7.- Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

8.- Con la concessione il comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile; ogni atto contrario è nullo di diritto.

9.- Il diritto d'uso di una sepoltura, l'eventuale proprietà dei materiali per la residua durata della concessione e il connesso obbligo di mantenimento nel tempo, possono essere trasmessi per successione, fermo restando il diritto alla sepoltura *jure sanguinis*, quale regolato dal presente articolo.

10.- Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il comune od il gestore del cimitero può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Articolo 48

Manutenzione, canone periodico, affrancazione

1.- La manutenzione delle sepolture private spetta in ogni caso ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate o comunque presenti all'interno della concessione, indipendentemente dal soggetto che abbia provveduto alla loro costruzione.

2.- La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune od il gestore del cimitero ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.

3.- Nelle sepolture private costruite dal comune e in quelle la cui tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il comune può, previa assunzione di apposita deliberazione, provvedere direttamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti con l'obbligo per i concessionari di rifondere la spesa in modo proporzionale, in ragione del numero dei posti in concessione o di altri criteri di ripartizione, definiti con l'atto con cui il comune assume l'impegno per conto e nell'interesse dei concessionari.

4.- In ogni caso, sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

5.- Il ritardato pagamento della quota a suo carico da parte del concessionario, comporta l'applicazione degli interessi nella misura prevista dalla legge. Il ritardato pagamento protratto per oltre 1.096 giorni (3 anni), determina la decadenza dalla concessione.

6.- Per le sepolture private costruite da privati per le quali non risultino l'esistenza di concessionari, gli oneri della manutenzione fanno integralmente carico ai soggetti che risultino proprietari, anche se privi del diritto personale di sepoltura che, in quanto diritto della persona, non costituisce oggetto di proprietà, né può essere oggetto di disposizioni mediante atti tra vivi o per causa di morte.

Articolo 49

Costruzione delle opere – Termini

1.- Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui all'articolo 43, commi 2 e 3, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art.60 (*autorizzazioni e permessi di costruzione...*) ed alla esecuzione delle opere relative entro 731 giorni (2 anni) dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

2.- Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

3.- Per motivi da valutare dal responsabile del servizio, può essere concessa, su giustificata e documentata richiesta degli interessati, una proroga di 180 giorni ai termini predetti.

CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 50

Divisione, Subentri

1.- Più concessionari possono richiedere al comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2.- La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trovano applicazione gli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif.; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata anche separatamente da tutti gli stessi.

3.- Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione.

4.- Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

5.- La divisione, l'individuazione di separate quote, ferma restando l'unicità del sepolcro, o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6.- Con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio ai sensi dell'articolo 2703 codice civile, debitamente registrati e depositati agli atti del comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del comune e del gestore del cimitero.

7.- In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'articolo 46 sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 365 giorni (1 anno) dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e, nel caso di pluralità di discendenti, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del comune e del gestore del cimitero.

8.- L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'articolo 46, che assumono la qualifica di "rappresentante della concessione", rimanendo la qualità di "concessionario", in capo alla persona che originariamente aveva stipulato l'atto con il comune.

9.- In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la pari titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

10.- Trascorso il termine di cui al comma 7 senza che gli interessati abbiano provveduto, il comune procede ad invitare gli eventuali interessati di cui abbia conoscenza, eventualmente anche a

mezzo di affissioni all'albo pretorio del Comune, o negli appositi spazi individuati nel cimitero, per 30 giorni; ove non disponga ai propri atti di loro nominativi ed indirizzi, a provvedere entro ulteriori 180 giorni decorrenti da quando almeno uno di questi ne abbia notizia o dal giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso.

11.- Trascorso il termine complessivo di 1.096 giorni (3 anni) dalla data di decesso del concessionario senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, se ne determina la decadenza.

12.- La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'articolo 46, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

13.- Nel caso di famiglia estinta, decorsi 3.653 giorni (10 anni) dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 7.305 giorni (20 anni) se a tumulazione, il comune provvede alla dichiarazione di estinzione della famiglia e di decadenza dalla concessione.

Articolo 51

Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 36.160 giorni (99 anni)

1.- Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non sia stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a:

1

2,5 x "N"

della tariffa per la concessione in uso in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata.

2.- La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permute o altro.

Articolo 52

Rinuncia a concessione di aree libere

1.- Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

2.- Trova qui applicazione il comma 2 dell'articolo precedente.

Articolo 53

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1.- Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui all'articolo 47, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2.- In tali casi spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale effettivamente versato, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'ufficio tecnico comunale, sentito il servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

3.- Trova qui applicazione l'articolo 50, comma 2.

Articolo 54

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 36.160 giorni (novantanovenale) o perpetua

1.- Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal comune o dal gestore del cimitero di cui all'articolo 47, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

2.- In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 36.160 giorni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune, in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'ufficio tecnico comunale, d'intesa con il servizio di polizia mortuaria. Qualora il valore del manufatto fosse giudicato inferiore al terzo della tariffa in vigore, sarà corrisposta al rinunciatario una somma pari alla valutazione effettuata dall'ufficio tecnico comunale.

3.- Trova qui applicazione l'articolo 50, comma 2.

CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 55

Revoca

1.- Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2.- Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 36.160 giorni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3.- Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale e del cimitero per la durata di 60 giorni, almeno 30 giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.

4.- Per quanto altro qui non previsto, si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif.

Articolo 56

Decadenza

1.- La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) quando vi sia utilizzo da parte di salme di persone alle quali la concessione non è riservata secondo quanto previsto dall'articolo 44;
- d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'articolo 47, penultimo comma;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 48, comma 5;
- f) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 49, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

- g) quando non sia stato provveduto all'aggiornamento dell'intestazione della concessione a termini dell'articolo 50 o vi sia l'estinzione della famiglia;
- h) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2.- La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti *d)* e *g)* di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3.- In casi di irreperibilità, prelieve diligenti indagini, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quanto il comune o il gestore del cimitero non disponga, ai propri atti, di loro nominativi ed indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.

4.- La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, rientra nei compiti di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e il relativo procedimento è avviato entro 30 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.

Articolo 57

Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza

1.- La decadenza ha effetto dal momento in cui è avvenuto il fatto da cui si determina il momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara.

2.- Ogni comportamento, fatto o quanto altro che sia avvenuto successivamente al momento da cui la decadenza ha effetto importa la messa in pristino della situazione ed i relativi oneri sono integralmente a carico delle persone che li abbiano posti in essere.

3.- Pronunciata la decadenza della concessione, il comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in inumazione, ossario comune, cinerario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

4.- Dopodiché, il comune dispone per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del comune.

Articolo 58

Estinzione

1.- Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2.- Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3.- Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario

comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 59

Accesso al cimitero

1.- Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al comune o al gestore del cimitero, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2.- Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare effettuata direttamente dal titolare.

3.- L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal comune.

4.- Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci e simboli religiosi, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente ottenere il permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

5.- E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

6.- Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli da 37 a 43, in quanto compatibili.

Articolo 60

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1.- I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono rispettare le previsioni del piano regolatore cimiteriale ed essere approvati dal comune, su conforme parere della commissione edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi XIV e XV nonché dell'articolo 94 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento. Non trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e succ. modif. mancando una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, essendo questa già avvenuta con l'impianto del cimitero al cui interno avviene la costruzione del manufatto edilizio.

2.- Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme, nonché di cassette per resti od urne cinerarie che possono essere accolte nel sepolcro. Ove non diversamente specificato, in relazione alla dimensione del tumulo, ad ogni posto feretro corrispondono 11 posti per cassette di resti ossei o 16 posti per urne cinerarie.

3.- Il numero dei loculi ipogei ed epigei è determinato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre a tale numero normale e se previsto dal piano regolatore cimiteriale, possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo o posto ossario in più, del canone di tariffa.

4.- Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,51.

5.- Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

6.- La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

7.- Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso dell'ufficio tecnico Comunale ed in conformità al piano regolatore cimiteriale.

8.- In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

9.- Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed, in ogni caso, il termine di ultimazione dei lavori.

10.- Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente l'autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

11.- I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale, lapidi, ricordi, e similari, in conformità al piano regolatore cimiteriale.

Articolo 61

Responsabilità

1.- I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Articolo 62

Recinzione aree - Materiali di scavo

1.- Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano qui applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

2.- E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta del responsabile del servizio di polizia mortuaria o dell'ufficio tecnico comunale.

3.- I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal servizio di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 63

Introduzione e deposito di materiali

1.- E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio di polizia mortuaria o dell'ufficio tecnico comunale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

2.- E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3.- Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4.- Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Articolo 64

Orario di lavoro

1.- L'orario di lavoro all'interno dei cimiteri per le imprese è fissato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria o dell'ufficio tecnico comunale.

2.- E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria del comune.

Articolo 65

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1.- Il comune in occasione della Commemorazione dei Defunti, stabilisce le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2.- Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 66

Vigilanza

1.- Il responsabile dei servizi di polizia mortuaria o dell'ufficio tecnico comunale, vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli, anche avvalendosi di personale dipendente, può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

2.- L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione o lo svincolo del deposito cauzionale di cui agli articoli 58 e 60, previa definizione della somma da trattenere ai sensi dell'articolo 60, comma 3.

Articolo 67

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1.- Il personale addetto alla manutenzione e sorveglianza dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri, segnalando al responsabile del servizio di polizia mortuaria le violazioni accertate.

2.- Altresì il personale addetto alla manutenzione e sorveglianza dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3.- Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4.- Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

5.- Il personale addetto alla manutenzione e sorveglianza dei cimiteri è sottoposto a

vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

36
TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 68

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1.- All'interno del cimitero può essere riservata dal piano regolatore cimiteriale apposita zona detta "degli Uomini Illustri", in cui potrà essere disposta l'assegnazione di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, universalmente riconosciuti, con oneri a carico del bilancio comunale.

2.- Per le medesime finalità e con le stesse modalità di cui al comma precedente, l'amministrazione comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

3.- L'appartenenza alle categorie sopra descritte deve essere motivata e deliberata dalla Giunta Comunale che, con lo stesso provvedimento, disporrà in merito alla sepoltura ed alla spesa relativa.

Articolo 69

Catasto cimiteriale e registrazioni

1.- Presso l'ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture, denominato anche "catasto cimiteriale", per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Il registro può essere tenuto anche con mezzi informatici.

2.- Le registrazioni catastali cimiteriali sono documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del comune.

3.- Ad ogni posizione nel catasto cimiteriale corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 70

Annotazioni in catasto cimiteriale

1.- Sul catasto cimiteriale viene annotato ogni uso della sepoltura, in campo ad inumazione o in tumulazione, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2.- Il catasto cimiteriale deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;

- h) tutte le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri, con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 71

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1.- Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

2.- In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle registrazioni cimiteriali di cui agli articoli precedenti.

Articolo 72

Schedario dei defunti

1.- Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2.- Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta dei registri delle sepolture di cui agli articoli precedenti, annota in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3.- In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) l'individuazione puntuale del luogo dove si trovano le spoglie mortali.

Articolo 73

Scadenziario delle concessioni

1.- Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2.- Il responsabile del servizio di polizia mortuaria predispone, periodicamente, l'elenco delle concessioni in scadenza.

CAPO II

AREE E SPAZI DI SEPOLTURA PER ANIMALI D'AFFEZIONE

Art. 74

Prescrizioni

1.- Nell'ambito dello strumento urbanistico, il comune può autorizzare, secondo le indicazioni tecniche dell'ASL e dell'ARPA, la costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di spoglie di animali d'affezione e un sistema sia di inumazione sia di tumulazione.

2.- La richiesta di autorizzazione è accompagnata dalla documentazione prevista nell'allegato 1 al Regolamento regionale 9.11.2004, n. 6, in materia di attività funebri e cimiteriali, per quanto applicabile.

3.- Nelle aree e negli spazi appositamente destinati al seppellimento di spoglie animali, si applica la disciplina di cui al presente regolamento, per quanto compatibile.

Art. 75
Sepoltura degli animali d'affezione

1.- Il seppellimento delle spoglie di animali d'affezione e il relativo trasporto, sono consentiti a condizione che un'apposita autorizzazione, su modello approvato dalla Giunta Regionale, escluda la presenza di rischi per la salute pubblica.

2.- La raccolta ed il trasporto delle spoglie animali appositamente individuati e realizzati, secondo quanto riportato nel precedente art.74, non destinate ai siti cimiteriali o ad incenerimento con successivo affidamento ai richiedenti per la conservazione o dispersione delle ceneri, sono disciplinati dal Regolamento CE 1774/2002 del 10.10.2002 (Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano).

Art. 76
Autorizzazioni

1.- Le autorizzazioni di cui ai precedenti artt. 74 e 75, nonché quelle relative all'art. 46 del Regolamento regionale n. 6/2004 (imbalsamazione e tanatoprassi), sono di competenza dell'ufficio o servizio individuato come dal successivo art. 77.

CAPO III
NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 77

Efficacia delle disposizioni del regolamento

1.- Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano, ove possibile, anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2.- Il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 78

Responsabile del servizio di polizia mortuaria

1.- Ai sensi dell'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., spetta al responsabile del servizio di polizia mortuaria, o al responsabile dell'ufficio tecnico comunale qualora si tratti di atti relativi ad interventi sulle strutture, edifici, o manufatti di qualunque genere posti nel cimitero, l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso e del piano regolatore cimiteriale.

2.- La stipula delle concessioni cimiteriali è riservata al Sindaco.

3.- Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al responsabile del servizio di polizia mortuaria, al responsabile dell'ufficio tecnico comunale per gli oggetti specificati al comma 1, o al dipendente individuato con apposita deliberazione della giunta comunale che definisca gli indirizzi e gli strumenti di controllo, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

Articolo 79

Condizione di convivenza

1.- I diritti riservati, nel presente regolamento, al coniuge o ai familiari del defunto, lo sono

anche nei confronti dei conviventi “more uxorio” di cui all’art. 24, comma 1, oppure dell’art. 27, comma 1 del Regolamento regionale n. 6/2004.

2.- La condizione di convivenza, fino all’entrata in vigore di eventuali apposite norme in materia, è verificata sulla base delle risultanze dell’anagrafe della popolazione residente, congiuntamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif. da cui risulti che la coabitazione aveva luogo *more uxorio*.

Articolo 80

Concessioni pregresse

1.- Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell’atto di concessione stesso.

Articolo 81

Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1.- Per le concessioni sussistenti prima dell’entrata in vigore del regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti agli atti del comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l’istituto dello “*immemoriale*”, quale presunzione “*juris tantum*” della sussistenza del diritto d’uso sulla concessione, di norma oggetto di accertamento giudiziale.

2.- La domanda di riconoscimento della sussistenza di tale diritto, quando gli interessati non ritengano di richiederne l’accertamento in sede giurisdizionale, è corredata dalla documentazione atta a provarlo e, occorrendo, da atti di notorietà resi ai sensi dell’articolo 1, n. 5) legge 16 febbraio 1913, n. 89 e dell’articolo 30 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e loro succ. modif. avanti a notaio, giudice o cancelliere delegato dal giudice. In questo caso, i testimoni dovranno essere ultracinquantenni ed attestare, oltre a quanto a propria diretta conoscenza, anche la conoscenza che ne avevano i loro genitori.

3.- Ove i fatti risultino comprovati, il comune ne dà atto con proprio provvedimento, che viene comunicato ai richiedenti ed agli altri eventuali soggetti interessati e il cui originale viene conservato tra gli atti relativi alla concessione.

4.- E’ data facoltà ai concessionari di richiedere la trasformazione del rapporto concessorio esistente, rinunciando, per sé e discendenti od eredi, alla eventuale perpetuità della concessione, per ottenere una nuova concessione a tempo determinato avente per oggetto il medesimo sepolcro.

Articolo 82

Atti e cautele per i gestori di cimiteri comunali diversi dal comune

1.- Gli eventuali affidatari della gestione di uno o più cimiteri, in esito a quanto previsto dall’articolo 113 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., sono titolari del servizio per la durata dell’affidamento e svolgono i compiti attribuiti al gestore dal presente regolamento, ad esclusione delle pubbliche funzioni che permangono in capo al comune.

2.- Ove il gestore realizzi con proprie risorse la costruzione di manufatti da cedere in uso:

- a) se la durata della cessione in uso è pari o inferiore alla residua durata dell’affidamento del servizio, il relativo contratto è sottoscritto unicamente dal legale rappresentante del soggetto gestore o da suo delegato. I corrispondenti introiti, anche di carattere pluriennale, sono di competenza del gestore;
- b) se la durata della cessione in uso è superiore alla residua durata dell’affidamento del servizio, il relativo contratto è sottoscritto sia dal legale rappresentante del soggetto gestore o da suo delegato, che dal comune. I corrispondenti introiti, anche di carattere pluriennale, sono di

competenza del gestore per la parte proporzionalmente di propria competenza e, per la parte eccedente, accantonati in apposito fondo a destinazione vincolata. Al termine dell'affidamento, il fondo vincolato di cui sopra è trasferito al soggetto gestore subentrante, il quale dovrà farsi carico di corrispondere al soggetto gestore uscente un indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati;

c) in caso di fallimento o altra situazione d'insolvenza, comunque denominata, o altro provvedimento che impedisca al gestore del cimitero la prosecuzione degli obblighi assunti col comune e con gli utenti, fatte salve le azioni giudiziarie, il comune è tenuto a subentrare negli obblighi in essere, direttamente o in una delle forme di gestione consentite dall'articolo 113 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif, usufruendo delle forme di garanzie di cui alla lettera d) che segue;

d) sia nel caso di cui alla lettera a), che b), che precedono, quale forma di garanzia per l'amministrazione comunale eventualmente subentrante nelle obbligazioni disattese da parte del gestore, è costituita apposita fidejussione, di importo non inferiore al 50% del costo di costruzione dei fabbricati quale risulta dal bilancio del gestore. Nel caso della lettera b) che precede, la fidejussione, calcolata come sopra, è incrementata del 100% del valore del fondo a destinazione vincolata individuato nella citata lettera b).

3. Nel contratto di servizio, saranno definiti gli standard di erogazione ordinaria del servizio, i criteri di misurazione e verifica nel tempo, le sanzioni per gli inadempimenti, gli eventuali ulteriori compiti del soggetto gestore.

Articolo 83

Sanzioni

1.- Per le infrazioni al presente regolamento, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 338, 339, 340, 344 e 358, comma 2 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif. e dell'articolo 107 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990m . 285, in quanto applicabili, si applicano le disposizioni dell'art. 7.bis decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

2.- Se le infrazioni sono commesse da personale dipendente del comune o, ove esistente, del gestore del cimitero, oltre alla sanzione di cui al comma precedente, ha avvio procedimento disciplinare a termini del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

ALLEGATO "A"

PARTE I -DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER I SERVIZI FUNERARI E CIMITERIALI

Le tariffe concernenti il servizio funebre e cimiteriale sono stabilite almeno annualmente nel rispetto dei criteri generali stabiliti, a seconda delle forme di gestione, dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo conto che:

1. Il relativo gettito deve assicurare la copertura anche dei costi dei servizi che permangono a carico del bilancio comunale, in quanto norme di legge o regolamento prevedano l'erogazione gratuita ai cittadini, nonché dei servizi per i quali il consiglio comunale, con apposito atto, abbia deliberato debbano farsi dietro tariffe o corrispettivi inferiori a quanto necessario per assicurare la piena ed integrale copertura dei costi, individuandone le forme di finanziamento.

2. Le tariffe concernenti servizi di durata pluriennale terranno conto del periodo di durata e sono imputate con riferimento ai singoli esercizi di pertinenza e determinate in modo da assicurare l'effettiva copertura delle spese da realizzare costantemente e nei diversi esercizi, anche futuri, l'equilibrio e le condizioni del comma 1 dell'articolo 117 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 243 stesso decreto legislativo, per i servizi individuati quali servizi a domanda individuale dal decreto ministeriale 31 dicembre 1983.
3. Nell'applicare i criteri anzidetti, si dovranno tenere in conto i costi finali che si realizzano relativamente ai servizi di durata pluriennale.

L'elencazione delle voci di tariffa riportate nella parte II costituiscono linee di indirizzo per la giunta comunale, che ha la facoltà di apportare modifiche senza che ciò comporti modifica della disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi.

**PARTE II – TARIFFE , DIRITTI, DURATA DELLE CONCESSIONI
(e tabella di corrispondenza dei giorni con altre unità di misura temporali)**

**TARIFFE
CONCESSIONI CIMITERIALI**

-CELLETTE OSSARIO	€ 260,00
-LOCULI DELLE DUE FILE CENTRALI	€ 2.100,00
-LOCULI DELLE DUE FILE SUPERIORI	€ 1.700,00
-LOCULI DELLA FILA INFERIORE	€ 2.000,00
-CAPPELLE GENTILIZIE	€ 21.000,00
-TUMULAZIONI IN TERRA	€ 260,00

DI APPLICARE ALLE TARIFFE SUDETTE, PER I RICHIEDENTI NON RESIDENTI NEL COMUNE DI LIRIO, UNA MAGGIORAZIONE DEL 25%, PER I MOTIVI IN PREMESSA INDICATI ,CHIARENDO CHE PER" RICHIEDENTI" SI INTENDE L'UTILIZZAZIONE DELLA CONCESSIONE.

TABELLA DI DURATA DELLA CONCESSIONE

-CAPPELLA GENTILIZIA	ANNI 99
-LOCULI	ANNI 50
-CELLETTE OSSARIO	ANNI 30
- TOMBA DI FAMIGLIA /TOMBA SINGOLA	ANNI 30

TABELLA DI CORRISPONDENZA DEI GIORNI CON ALTRE UNITA' DI MISURA TEMPORALI

Altra unità di misura temporale	Giorni
1 mese	30
2 mesi	60
3 mesi	90
6 mesi	180
1 anno	365
2 anni	731
3 anni	1.096
5 anni	1.827
10 anni	3.653
15 anni	5.479
20 anni	7.305
25 anni	9.132
30 anni	10.958
35 anni	12.784
40 anni	14.610
50 anni	18.268
60 anni	21.915
70 anni	25.568
75 anni	27.394
80 anni	29.220
90 anni	32.873
99 anni	36.160

Nota: Il computo dei giorni tiene conto degli anni bisestili, con arrotondamento sempre in eccesso.

PARTE III – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge regionale 18 novembre 2003, n. 22 e successive integrazioni e modificazioni

Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6

D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285

letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
CAGNONI Alessio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Mariarosaria LANZARO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

I sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 12 dicembre 2013 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Nello stesso giorno in cui è stato affisso all'Albo Pretorio, il presente verbale viene comunicato con elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del T.U.n°267/2000.

Lì 12 dicembre 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Mariarosaria LANZARO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il 12 dicembre 2013

- è decorso il termine di cui al 3° comma dell'art.134, del t.u.n°267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi,
- X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, del T.U.n°267/2000.

Lì, 12 dicembre 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Mariarosaria LANZARO